



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **145**

Del **19/09/2018**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 RELATIVO AL GRUPPO -
COMUNE DI FANO - I.E.**

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciannove** del mese di **settembre** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) SERI Massimo	Si	14) MAGRINI Marianna	Si
2) BACCHIOCCHI Alberto	Si	15) MINARDI Renato Claudio	Si
3) BRUNORI Barbara	No	16) MIRISOLA Stefano	No
4) CIARONI Terenzio	Si	17) NICOLELLI Enrico	Si
5) CUCCHIARINI Sara	Si	18) OMICCIOLI Hadar	Si
6) DE BENEDITTIS Mattia	Si	19) PERINI Federico	Si
7) DELVECCHIO Davide	Si	20) RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
8) D'ERRICO Sergio	Si	21) SERFILIPPI Luca	No
9) FONTANA Giovanni	Si	22) SERRA Laura	Si
10) FULVI Rosetta	Si	23) SEVERI Riccardo	Si
11) FUMANTE Enrico	Si	24) TARSI Lucia	Si
12) ILARI Gianluca	No	25) TORRIANI Francesco	Si
13) LUZI Carla	Si		

Presenti: **21** Assenti: **4**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **BRUNORI Barbara - SERFILIPPI Luca**

FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **TORRIANI FRANCESCO, LUZI CARLA, FONTANA GIOVANNI.**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 RELATIVO AL GRUPPO - COMUNE DI FANO - I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Ilari e Mirisola.

Sono usciti i consiglieri Minardi, Ilari e Ciaroni.

Sono presenti n. 20 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

Premesso che:

- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2018 con riferimento all'esercizio 2017.
- il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2016 ha rappresentato il primo anno di elaborazione del documento;
- il D.Lgs 118/2011 e l'attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per l'esercizio 2017;
- con deliberazione consiliare n.63 del 20.04.2018 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'Ente;

Considerato che:

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo Comune di Fano” e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;
- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Fano attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2017;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio contabile 4/4, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la

predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.);
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Considerato che costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica □

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni.

- 2.1 gli enti strumentali, controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti

esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.”.

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nel Gruppo bilancio consolidato nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Considerato che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19.01.2018, con oggetto: "BILANCIO CONSOLIDATO 2017. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI FANO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. I.E." è stata effettuata la ricognizione e la ridefinizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2017 in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs 118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Fano ed Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento;

Dato atto che, sulla base una più approfondita analisi della situazione di fatto delle partecipazioni del Comune di Fano si è proceduto a rideterminare l'elenco dei soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) rispetto all'elenco individuato con la richiamata delibera GM.14/2018 e che le risultanze di tale analisi sono riportate nello schema di cui sotto:

Ragione sociale	Capitale sociale (€.)	Quota % di partecipazione del Comune di Fano	Organi strumentale controllo	Organi strumentale partecipato	Ente strumentale controllo	Ente strumentale partecipato	Società controllata	Società partecipata	GAP SI/NO	PERIMETRO CONSOLIDAMENTO SI/NO	MOTIVAZIONE PER GAP	MOTIVAZIONE PER PERIMETRO CONSOLIDAMENTO
ASET HOLDING SPA	□€.16.389.889,00	97,22%					X					
ASET SPA	□€.3.090.200,00	97,02%					X					
Fusione per incorporazione di Aset Holding SpA in Aset SpA (effetti a decorrere dal 31.03.2017) BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO ASET S.P.A.	Cap.sociale €.10.493.910,00	97,15%					X		SI	SI	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SOCIETA' IN HOUSE
A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	□€..1.724.518,58 (Fondo di dotazione)	11,71%				X			SI	NO	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIA DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	IRRILEVANZA PUNTO 3.1. PRINCIPIO CONTABILE 4/4 (bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri economico-patrimoniali, una incidenza inferiore al 10 per cento)

A.T.A. Dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	□€41.500,00 (Fondo di dotazione)	14,67%			X			SI	NO	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO RIFIUTI	IRRILEVANZA PUNTO 3.1. PRINCIPIO CONTABILE 4/4 (bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri economico-patrimoniali, una incidenza inferiore al 10 per cento)
Megas Net S.p.A. (in dismissione)	□€32.893.714,00	0,0030%					X	NO	NO	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA <u>MA</u> <u>NON</u> TITOLARE DI AFFIDATI DIRETTI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DA PARTE DEL GAP FANO	
Fondazione Teatro della Fortuna	Comune di Fano - quota sociale di €536.500,00	64,24%			X			SI	NO	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (un soggetto partecipato – quota – rientra nel GAP solo se c'è controllo)	IRRILEVANZA PUNTO 3.1. PRINCIPIO CONTABILE 4/4 (bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri economico-patrimoniali, una incidenza inferiore al 10 per cento)
Centro Didattico di Educazione Ambientale □ Casa Archilei □					X			SI	NO	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (un soggetto partecipato – quota – rientra nel GAP solo se c'è controllo)	IRRILEVANTE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO-PATRIMONIALE
SOCIETA' AEROPORTUALE "FANUM FORTUNAE" s.r.l.	□€735.306,00	42,46%					X	NO	NO	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA MA NON CONTROLLATA DAL COMUNE DI FANO E NON	

											AFFIDATARI A DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI)	
AMI SPA	□€5.304.000,00	5,00%						X	NO	NO	SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO/PRIVATO NON CONTROLLATA DAL COMUNE DI FANO	
Consorzio Navale Marchigiano Soc.Cons. a.r.l. In liquidazione	□€13.961,50	19,93%						X	NO	NO	SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO/PRIVATO NON CONTROLLATA DAL COMUNE DI FANO	
COSMOB Società Consortile per azioni	□€289.536,00	4,81%						X	NO	NO	SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO/PRIVATO NON CONTROLLATA DAL COMUNE DI FANO	
Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.	□€60.803,00	3,90%						X	NO	NO	SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO/PRIVATO NON CONTROLLATA DAL COMUNE DI FANO	
Marche Multiservizi S.p.A. (in dismissione)	□€13.484.242,00	0,00042 %						X	NO	NO	SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO/PRIVATO NON CONTROLLATA DAL COMUNE DI FANO	
FishTel spa - in liquidazione	□€144.300,00	17,14%						X	NO	NO	SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO/PRIVATO NON CONTROLLATA DAL COMUNE DI FANO	
Fondazione Federiciana	□€10.000,00	50,00%				X			NO	NO	NON C'E' CONTROLLO, C'E' LA PARTECIPAZIONE DI	

										PRIVATI (IN QUESTO CASO DOVREBBE ESSERE CONSIDERATO A NEL GAP SOLO SE CI FOSSE CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE) E NON E' AFFIDATARI A DI SERVIZI PUBBLICI		
Fano Ateneo (dati 2015)	□€.169.937,00	47,00%				X			NO	NO	ENTE STRUMENTALE A PARTECIPAZIONE PUBBLICO/PRIVATO NON CONTROLLATO E NON AFFIDATARIO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	
Fondazione Fano Solidale						X			NO	NO	NON C'E' CONTROLLO, C'E' LA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI (IN QUESTO CASO DOVREBBE ESSERE CONSIDERATO A NEL GAP SOLO SE CI FOSSE CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE) E NON E' AFFIDATARI A DI SERVIZI PUBBLICI	
Ente Carnealesca						X			NO	NO	NON C'E' STRUMENTALITA' NEMMENO CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE	
GAC Marche Nord - Gruppo di Azione Costiera Marche Nord □ Societ □ Consortile								X	NO	NO	SOCIETA' COOPERATIVA - LIBRO VI □ CODICE CIVILE (E NON LIBRO V □ C.C. - SOCIETA' DI	

										SERVIZIO RIFIUTI		
Fondazione Teatro della Fortuna	Comune di Fano - quota sociale di €.536.500,00	64,24%			X				SI	NO	ENTE STRUMENTALE CONTROL LATO (un soggetto partecipato – quota – rientra nel GAP solo se c'è controllo)	IRRILEVANZA PUNTO 3.1. PRINCIPIO CONTABILE 4/4 (bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri economico-patrimoniali, una incidenza inferiore al 10 per cento)
Centro Didattico di Educazione Ambientale □ Casa Archilei □					X				SI	NO	ENTE STRUMENTALE CONTROL LATO (un soggetto partecipato – quota – rientra nel GAP solo se c'è controllo)	IRRILEVANTE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO-PATRIMONIALE

Dato atto che al fine di redigere il bilancio consolidato, i componenti del “**Perimetro di Consolidamento**” del Comune di Fano, sono individuati nei seguenti organismi/società controllati/partecipati, confermando le conclusioni già raggiunte nella delibera GM.n.14/2018 sopra richiamata, con il solo Gruppo Aset SpA rientrante nel perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Fano:

Ragione sociale	Capitale sociale	Quota % di partecipazioni e del Comune di Fano	Totale dell'attivo	Patrimonio netto	Totale dei ricavi caratteristici	Inclusione
GRUPPO ASET SPA (dati bilancio consolidato)	Cap.sociale €.10.493.910,00	97,15%	€.93.351.395,00	€.34.692.109,00	€.53.291.533,00	Inclusa nel perimetro di consolidamento

GRUPPO ASET SpA

Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato con il metodo integrale

Denominazione	Sede	Controllo diretto	Capitale	Quota controllo gruppo
ASET S.p.A.	Fano, Via E. Mattei 17	-	□ 10.493.910,00	Capogruppo
AES Distribuzione	Fano, Via E. Mattei	51,00%	□ 100.000,00	51,00%

Gas Fano srl	17			
Aset Entrate srl in liquidazione	Fano, Via Nolfi 5D	60,00%	□ 110.000,00	60,00%

Per quanto riguarda ASET S.p.A. in base alla previsione di cui al punto 3 del principio 4/4 per la quale: "In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo" è stato preso a riferimento il bilancio consolidato 2017 dove la società partecipata indiretta Adriacom Cremazioni srl è rappresentata con il metodo del patrimonio netto come da prassi privatistica.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

- che sono quindi esclusi dal perimetro di consolidamento gli organismi/società controllati/partecipati il cui bilancio è irrilevante in base a quanto previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art.11-bis (Bilancio Consolidato) del D.Lgs.118/2011 che punto 2. prevede che:

.....”

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

.....”.

Vista la comunicazione di Aset SpA con PEC in data 30.08.2018 Prot.n.0061702 con la quale vengono comunicati i dati di bilancio al 31.12.2017 ed attraverso la compilazione del Reporting Package vengono riclassificati secondo lo schema del Bilancio Consolidato approvato con il D.Lgs.118/2011 ed indicate le operazioni di rettifica/elisione con il Comune e fra le stesse società;

Visto:

- lo schema del Bilancio Consolidato dell'anno 2017, allegato al presente atto nelle RISULTANZE comprendenti il "Conto Economico Consolidato", lo "Stato Patrimoniale Consolidato (attivo)" e lo "Stato Patrimoniale Consolidato (passivo)", parte integrante e sostanziale;
- l'allegata "Relazione sulla gestione e Nota Integrativa" al bilancio consolidato, fornisce informazioni sull'area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento;

Dato atto della relazione dei Revisori dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 49 del 13.09.2018, allegato alla delibera;

Visti gli articoli da 80 a 83 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di CC.n. 247 del 22.12.2016;

Attestata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico

finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Vista la proposta presentata in data 05.09.2018 dall'Assessore alle Finanze – Carla Cecchetelli;

Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs.n.267/2000:

1) Parere di regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 06.09.2018, favorevole;

2) Parere di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 06.09.2018, favorevole;

Visto il verbale n. 13 in data 13.09.2018 della 4° Commissione Consiliare;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20

VOTANTI: 14

VOTI FAVOREVOLI: 12

VOTI CONTRARI: 2 (Delvecchio, Mirisola)

ASTENUTI: 6 (Fontana, Magrini, Omiccioli, Ruggeri, Severi, Tarsi)

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali dell'atto;
2. Di aggiornare la situazione delle “partecipazioni” del Comune di Fano, rispetto alle disposizioni approvate con delibera Giunta Comunale n.14 del 19.01.2018, individuando nei seguenti soggetti i componenti del **Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Fano:

G.A.P. COMUNE DI FANO

Ragione sociale	Capitale sociale (€.)	Quota % di partecipazioni del Comune di Fano	Organismo strumentale controllato	Ente strumentale controllato	Ente strumentale partecipato	Società controllata	Società partecipata	GAP SI/NO	PERIMETRO CONSOLIDAMENTO SI/NO	MOTIVAZIONE PER GAP	MOTIVAZIONE PER PERIMETRO CONSOLIDAMENTO
ASET HOLDING SPA	€ 16.389.889,00	97,22%				X					
ASET SPA	€ 3.090.200,00	97,02%				X					

Archilei <input type="checkbox"/>								partecipato – quota – rientra nel GAP solo se c'è controllo)

3. Di dare atto che al fine di redigere il bilancio consolidato, i componenti del “**Perimetro di Consolidamento**” del Comune di Fano, sono individuati nei seguenti organismi/società controllati/partecipati, confermando le conclusioni già raggiunte nella delibera GM.n.14/2018 sopra richiamata, con il solo Gruppo Aset SpA rientrante nel perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Fano:

Ragione sociale	Capitale sociale	Quota % di partecipazioni e del Comune di Fano	Totale dell'attivo	Patrimonio netto	Totale dei ricavi caratteristici	Inclusione
GRUPPO ASET SPA (dati bilancio consolidato)	Cap.sociale €.10.493.910,00	97,15%	€.93.351.395,00	€.34.692.109,00	€.53.291.533,00	Inclusa nel perimetro di consolidamento

GRUPPO ASET SpA

Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato con il metodo integrale

Denominazione	Sede	Controllo diretto	Capitale	Quota controllo gruppo
ASET S.p.A.	Fano, Via E. Mattei 17	-	<input type="checkbox"/> 10.493.910,00	Capogruppo
AES Distribuzione Gas Fano srl	Fano, Via E. Mattei 17	51,00%	<input type="checkbox"/> 100.000,00	51,00%
Aset Entrate srl in liquidazione	Fano, Via Nolfi 5D	60,00%	<input type="checkbox"/> 110.000,00	60,00%

Per quanto riguarda ASET S.p.A. in base alla previsione di cui al punto 3 del principio 4/4 per la quale: “In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo” è stato preso a riferimento il bilancio consolidato 2017 dove la società partecipata indiretta Adriacom Cremazioni srl è rappresentata con il metodo del patrimonio netto come da prassi privatistica.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

- che sono quindi esclusi dal perimetro di consolidamento gli organismi/società controllati/partecipati il cui bilancio è irrilevante in base a quanto previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato;

4. **Di approvare** il Bilancio consolidato dell’anno 2017 del Gruppo “Comune di Fano”, nelle RISULTANZE riportate il allegato comprendenti:

- Conto Economico Consolidato

- Stato Patrimoniale Consolidato Attivo
- Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla “Relazione sulla gestione e Nota Integrativa”;

5. **Di prendere atto** della relazione dei revisori dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato verbale;

6. **Di pubblicare** sul sito dell'Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 e nell'ambito dei "Servizi in evidenza" - "Archivio delibere ed atti”;

7. **Di dare atto** che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24.11.1971, n.1199;

8. Di attestare:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20

VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 2 (Delvecchio, Mirisola)

ASTENUTI: 5 (Fontana, Magrini, Omiccioli, Ruggeri, Tarsi)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Fulvi Rosetta
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **145** del **19/09/2018** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 20/09/2018

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA
